



**COMUNE DI SOVERIA SIMERI**  
**Provincia di Catanzaro**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2 del 6 febbraio 2018**

**OGGETTO:** Approvazione nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno 2018 il giorno SEI del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 18,05, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in prima convocazione, in sessione straordinaria e pubblica, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

<b>N.</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>1</b>	MORMILE MARIO AMEDEO	P	
<b>2</b>	SARCONE GIAN CARLO	P	
<b>3</b>	COSCO DOMENICO	P	
<b>4</b>	REMORGIDA SALVATORE		A
<b>5</b>	PERRI GIUSEPPE	P	
<b>6</b>	LAMANNA ANTONIO	P	
<b>7</b>	LORUSSO NADIA	P	
<b>8</b>	IONA' GIUSEPPE	P	
<b>9</b>	ROSSO CONCETTA	P	
<b>10</b>	CAPUTO ANTONIO		A
<b>11</b>	LIPPELLI GIOVANNI		A
Assegnati n. 11		Presenti n. 08	
In carica n. 11		Assenti n. 03	

Presiede l'adunanza il Cons. Giuseppe PERRI, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto Comunale. Verbalizza la Dr.ssa Rita Rosina Fratto, Segretario Comunale dell'Ente.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale e stante la validità della seduta di prima convocazione, il Presidente dà lettura dell'argomento all'ordine del giorno.

Sull'argomento relaziona il Presidente del Consiglio.

Interviene il Consigliere Capogruppo Rosso, la quale eccepisce il fatto di non essere stata convocata per un'apposita discussione sul regolamento. Propone di conservare in vigore il disposto dell'art. 8 punto 3 del vecchio regolamento in tema di diritti dei consiglieri, nonché quello dei commi 4 e 6 dell'art. 17 in materia di compiti del Presidente del Consiglio Comunale.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in sostituzione del testo tuttora vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'08.08.2012;

VISTO il testo del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Soveria Simeri", composto da n. 55 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 2° del D. Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

UDITI gli interventi, ed in particolare la proposta del Consigliere Rosso di conservare in vigore il disposto dell'art. 8 punto 3 del previgente regolamento in tema di diritti dei consiglieri, nonché il disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 in materia di compiti del Presidente del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese dal seguente esito: favorevoli all'unanimità

## **DELIBERA**

**di approvare** il testo del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Soveria Simeri", composto da n. 52 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**di precisare** che permangono in vigore i dispositivi dell'art. 8 punto 3, nonché dei commi 4 e 6 dell'art. 17 del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 dell'08.08.2012;

**di dare atto** che il regolamento entrerà in vigore con il decorso del termine di esecutività della delibera di approvazione.

# **COMUNE DI SOVERIA SIMERI**

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6 febbraio 2018.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizioni - Criteri generali

Art. 3 - Sede delle adunanze

Art. 4 - Presidente del Consiglio

Art. 5 - Presidente del consiglio – revoca

Art. 6 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

Art. 8 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 9 - Costituzione delle Commissioni consiliari

Art. 10 - Funzionamento delle sedute delle commissioni Consiliari

Art. 11 - Presidenza e Vice presidenza

Art. 12 – Commissioni consiliari temporanee.

Art. 13 - Riserva di Legge

Art. 14 – Decadenza dalla carica

Art. 15 - Diritto di iniziativa - proposta di deliberazione- emendamenti

Art. 16 - Interrogazioni

Art. 17 – Interrogazioni con dibattito (interpellanza).

Art. 18 - Mozioni

Art. 19 - Ordini del giorno

Art. 20 - Diritto di informazione

Art. 21 - Doveri dei Consiglieri

Art. 22 - Astensione obbligatoria

Art. 23 - Competenza  
Art. 24 - Avviso di Convocazione  
Art. 25 - Ordine del giorno  
Art. 26 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità  
Art. 27 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini  
Art. 28 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione  
Art. 29 - Deposito degli atti  
Art. 30 - Numero legale  
Art. 31 - Sedute di prima convocazione  
Art. 32 Sedute di seconda convocazione  
Art. 33 - Adunanze pubbliche  
Art. 34 - Adunanze segrete  
Art. 35 – Adunanze aperte  
Art. 36 – Diffusione delle sedute di Consiglio Comunale  
Art. 37 - Comportamento dei Consiglieri  
Art. 38 - Comportamento del pubblico  
Art. 39 - Accesso all’aula consiliare durante le adunanze  
Art. 40 - Ordine di trattazione degli argomenti  
Art. 41 - Comunicazioni  
Art. 42 - Mozione d’ordine  
Art. 43 - Questione pregiudiziale e sospensiva  
Art. 44 - La partecipazione del Segretario all’adunanza  
Art. 45 - Verbalizzazione delle sedute  
Art. 46 - Modalità generali  
Art. 47 - Votazioni in forma palese  
Art. 48 - Votazione per appello nominale  
Art. 49 - Votazioni segrete  
Art. 50 - Esito delle votazioni  
Art. 51 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare  
Art. 52 - Norma di rinvio

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti eventualmente i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Generale.

## **Art. 2 - Definizioni - Criteri generali**

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti nella lista vincitrice;
  - b) per minoranza si intendono gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione;
  - c) è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del D.lgs. 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri; in caso di parità di cifra individuale è Consigliere anziano il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo della presente lettera.
2. Il Sindaco, componente di diritto del Consiglio Comunale, salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento non dispongano diversamente usando la formula “senza computare a tal fine il Sindaco” o altra di analogo indubbio significato, ai fini del presente Regolamento viene computato, a ogni effetto, fra i componenti del Consiglio stesso.
3. In tutti i casi in cui il computo dei Consiglieri necessario a vari fini assommi ad una cifra decimale, e norme di Legge, Statuto o Regolamento non indichino un preciso criterio di calcolo, si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico che comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato “per difetto” ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a cinquanta e “per eccesso” ove la cifra decimale sia superiore a cinquanta.

## **Art. 3 - Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la residenza municipale, in apposita sala.
2. Parte principale della sala, arredata con decoro ed appositamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio Comunale eccezionalmente in luogo diverso dalla residenza municipale, purché nel territorio comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o a giustificate opportunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede abituale, dovrà essere garantita adeguata pubblicità.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

## **Art. 4 - Presidente del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto a norma dello Statuto Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento, presiede la seduta il Vicepresidente attribuito alla minoranza e in mancanza il Vicepresidente attribuito alla maggioranza.

## **Art. 5 - Presidente del consiglio – revoca**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dal Consiglio in caso di approvazione di una delibera di revoca.
2. La proposta, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e motivata ai sensi del successivo comma 3, viene messa in discussione non oltre la seconda seduta successiva alla presentazione.
3. La proposta, a pena di inammissibilità, deve enunciare in forma chiara e circostanziata le motivazioni di fatto per le quali si richiede la revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Il Consigliere può presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla presentazione della proposta di revoca. Decorso tale termine, il Consiglio Comunale delibera in merito.

4. La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con scheda segreta nella quale ciascun Consigliere scrive un sì o un no a favore o contro la proposta di revoca.

#### **Art. 6 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari**

1. Entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida degli eletti i Consiglieri comunicano per iscritto al Segretario Comunale, l'adesione al singolo Gruppo e il nome del proprio Capogruppo.
2. Decorso tale termine, i Consiglieri sono iscritti d'ufficio nel Gruppo corrispondente alla lista nella quale sono stati eletti e si considera Capogruppo di ciascun Gruppo il Consigliere anziano dello stesso.
3. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Solo nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale della costituzione dei Gruppi nonché dei relativi Capigruppo e componenti.
5. Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei Gruppi, ovvero alle funzioni di Capogruppo, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio che provvederà a darne informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
6. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 2 ogni Consigliere può lasciare il Gruppo di appartenenza e aderire ad altro Gruppo esistente previo consenso di quest'ultimo ovvero costituire nuovo Gruppo consiliare se composto da almeno due Consiglieri. I Consiglieri che lasciano il Gruppo di appartenenza e non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente periodo aderiscono al Gruppo misto e qualora decidano di non aderire a questo ultimo, restano Consiglieri indipendenti.

#### **Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente attribuito alla minoranza e in mancanza dal Vicepresidente attribuito alla maggioranza. In essa sono rappresentati i Gruppi consiliari, costituiti a norma del precedente articolo.
2. In caso d'assenza del Capogruppo può partecipare alle sedute altro Consigliere da questi designato.
3. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono valide quando i Capigruppo partecipanti rappresentano la maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche salvo diversa disposizione della Conferenza dei Capigruppo stessa.
5. La partecipazione alle sedute della Conferenza dei Capigruppo non dà luogo alla percezione del gettone di presenza.

#### **Art. 8 - Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti all'inizio di ogni mandato amministrativo in riferimento alle materie ed alle aree di intervento del Comune.
2. Ciascuna Commissione consiliare è composta dai rappresentanti di ogni Gruppo consiliare; nel caso di Gruppi consiliari composti da più Consiglieri, in ciascuna Commissione il Gruppo sarà rappresentato da un numero di commissari pari ad uno ogni tre Consiglieri comunali appartenenti al Gruppo, arrotondati aritmeticamente (in base al criterio di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento).
3. In caso d'assenza del Commissario può partecipare alle sedute altro Consigliere da questi designato.

#### **Art. 9 - Costituzione delle Commissioni consiliari**

1. Entro un mese dalla costituzione della commissione, i Capigruppo trasmettono al Presidente del Consiglio Comunale i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari nel numero

spettante in base all'articolo precedente, per il successivo adempimento deliberativo in Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni consiliari restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio Comunale.

3. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti.

#### **Art. 10 - Funzionamento delle sedute delle Commissioni consiliari**

1. Le Commissioni consiliari sono validamente costituite se interviene un numero di commissari rappresentativi di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Le proposte sottoposte a votazione della Commissione si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validi calcolati con il criterio del voto plurimo e senza computare gli astenuti.

3. Le Commissioni consiliari, con riferimento alle materie ed aree di intervento di competenza di cui all'art. 12 del presente Regolamento:

a) coadiuvano il Consiglio Comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività consultiva e referente in ordine alle deliberazioni;

b) esprimono, di norma, pareri su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

4. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono essere invitati gli Assessori competenti per materia, il Presidente del Consiglio Comunale, funzionari comunali e soggetti esterni di cui all'art. 46, comma 2 del presente Regolamento.

5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche, salvo la trattazione di affari riservati o concernenti persone che dovrà svolgersi in forma segreta, secondo quanto indicato nell'art. 39 del presente Regolamento.

6. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo devono essere consegnati almeno due giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

7. Il Presidente di ogni Commissione consiliare organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione secondo le modalità di cui all'art. 31 del presente Regolamento, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed individua un componente della commissione che rediga un verbale sommario delle adunanze.

#### **Art. 11- Presidenza e Vice presidenza**

1. La prima seduta delle Commissioni consiliari è convocata dai Consiglieri con cifra elettorale individuale più elevata di ciascuna Commissione.

2. Nella prima seduta ciascuna Commissione consiliare elegge nel proprio seno il Presidente nonché i due vicepresidenti, di cui uno attribuito alla minoranza. La votazione si svolge a schede segrete, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco.

#### **Art. 12 – Commissioni consiliari temporanee.**

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari temporanee di studio su materie di interesse del Comune. Di tali Commissioni possono far parte anche componenti esterni.

2. Per i criteri e le modalità di composizione e funzionamento si applicano le medesime disposizioni previste negli articoli precedenti.

3. La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce la Commissione consiliare temporanea ne stabilisce i poteri, determina l'oggetto dello studio ed il termine entro il quale deve compiersi e deve essere presentata la relazione conclusiva.

#### **Art. 13 - Riserva di Legge**

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto.

#### **Art. 14 – Decadenza dalla carica**

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla parte I, Titolo III, capo II del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal medesimo capo II, il Consiglio Comunale, ai sensi della normativa vigente, avvia il procedimento di contestazione teso a consentire all'interessato di rimuovere la situazione ostativa all'esercizio del diritto all'elettorato passivo. La mancata rimozione di tale situazione comporta la decadenza dalla carica.
2. L'eventuale elezione del Consigliere che si trova nelle condizioni di incandidabilità è nulla. Il Consiglio Comunale che ha provveduto alla convalida dell'elezione è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

#### **Art. 15 - Diritto di iniziativa - proposta di deliberazione- emendamenti**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto della gestione, i piani ed i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, va inviata al Presidente del Consiglio Comunale che la inoltra al Segretario Comunale, perché si esprima in merito alla competenza dell'organo deliberante, e ne dà informazione alla Giunta. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di atto deliberativo ovvero riguardi materia non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio dichiara motivatamente, previo parere conforme del Segretario Comunale, inammissibile la proposta di deliberazione dandone comunicazione al proponente entro i 15 giorni successivi alla presentazione. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare il Segretario Comunale trasmette la proposta di deliberazione al Responsabile del Servizio competente per materia per l'espressione del parere di regolarità tecnica e al responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile. La proposta di deliberazione, corredata dall'istruttoria amministrativa, viene iscritta dal Presidente del Consiglio Comunale all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale. Quando si tratta di proposte di variazione meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale anche nel corso della seduta di Consiglio. Gli emendamenti di carattere sostanziale che incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni e che pertanto comportano la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e/o contabile devono essere presentati per iscritto al protocollo entro le ore 12.00 del giorno lavorativo precedente la seduta di Consiglio Comunale; l'ufficio segreteria assicura che gli stessi siano inseriti agli atti del Consiglio Comunale muniti dei pareri previsti dalla Legge e, contestualmente, ne informa la Giunta Comunale e il Consigliere o i Consiglieri proponenti. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti di carattere sostanziale privi dei necessari pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

#### **Art. 16 - Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al Sindaco, sottoscritta dal Consigliere proponente, relativa a materie di competenza del Comune o comunque di interesse o rilievo comunale, al fine di conoscere:
  - se una determinata circostanza sia vera;
  - se alcuna informazione su taluno fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta;
  - se tale informazione sia esatta;

- se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
2. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente del Consiglio Comunale può, previo parere conforme del Segretario Comunale, motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i quindici giorni successivi alla presentazione.
3. Il Consigliere deve specificare nell'interrogazione se intende ricevere risposta orale in Consiglio Comunale, oppure risposta scritta. In mancanza di tale specifica indicazione si intende che l'interrogazione è a risposta scritta.
4. Se è stata richiesta risposta scritta la stessa è fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente e comunicata all'interrogante entro il termine ordinario di trenta giorni dalla data di presentazione. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta.
5. Le interrogazioni con risposta orale devono essere iscritte nell'ordine dei lavori della prima seduta utile successiva alla data di presentazione e, comunque, entro il termine ordinario di trenta giorni. Per prima seduta utile deve intendersi quella che consente l'effettuazione della fase istruttoria. Alle interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore competente, alla presenza dell'interrogante, all'inizio dell'adunanza. Se l'interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza in forma scritta, entro il giorno antecedente l'adunanza.
6. Il Consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti. Dopo la relativa risposta, può dichiararsi o meno soddisfatto di essa mantenendosi nel tempo massimo di tre minuti.
7. Qualora l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri comunali il diritto di replica è riservato ad uno solo dei presentatori. Salvo diverso accordo tra gli interroganti si intende che il diritto compete al primo firmatario.
8. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta di un capogruppo o di almeno quattro consiglieri decida, laddove verta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale, di trasformare l'interrogazione in interrogazione con dibattito (interpellanza).
9. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che le interrogazioni che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
10. In caso di decorso del termine ordinario di 30 giorni senza che sia stata fornita risposta, sia nel caso di interrogazione a risposta scritta che nel caso di interrogazione a risposta orale, il Sindaco deve fornire al primo Consiglio Comunale successivo alla scadenza del detto termine all'interrogante motivazione del ritardo e indicazione del presumibile tempo di risposta.

#### **Art. 17 – Interrogazioni con dibattito (interpellanza).**

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. L'interpellanza può essere presentata da un Capogruppo o da almeno tre Consiglieri comunali e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
3. Il firmatario, o il primo dei firmatari, ha facoltà di intervenire per tre minuti per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore. Alla risposta dell'interpellato possono seguire interventi di non più di un Consigliere comunale per Gruppo, prima della dichiarazione finale dell'interpellante. Ciascun intervento non può eccedere la durata di tre minuti.
6. Il Presidente può, a sua discrezione, disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, preventivamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

#### **Art. 18 - Mozioni**

1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:

- a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;
  - b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale, ed all'attività svolta dal Comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
  - c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della Presidenza;
  - d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco per iscritto, firmata dal Consigliere comunale proponente. Viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva alla data di presentazione e, comunque, discussa entro il termine ordinatorio di 30 giorni.
3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che il comma 1 stabilisce per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale, previo parere conforme del Segretario Comunale, può motivatamente dichiarare inammissibile la proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i quindici giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.
4. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione solo se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso o analogo oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio Comunale nella stessa seduta, e la proposta di mozione di uguale o analogo oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione. Qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso o analogo oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente del Consiglio Comunale può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei Consiglieri ai sensi di Legge.
- 6 La discussione di più proposte di mozione sullo stesso o analogo oggetto avviene di regola congiuntamente.
7. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo. La mozione non può contenere oneri a carico del bilancio dell'Ente. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai Consiglieri aggiungere la propria firma.
8. Le proposte di emendamento devono essere presentate per iscritto al protocollo entro le ore 9.00 del giorno della seduta di Consiglio Comunale. La segreteria le acquisisce agli atti, le inoltra al proponente ed ai Consiglieri all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 31, comma 1, del presente Regolamento o, nel caso di cui all'art. 31, comma 2, del presente Regolamento, mediante deposito nella sede comunale. La discussione di emendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo che il proponente la mozione abbia dichiarato esplicitamente di accettarli. Se la mozione è presentata da più Consiglieri comunali la dichiarazione di accettazione è espressa dal primo firmatario o, in caso di sua assenza, dal secondo. La votazione avviene separatamente, subito dopo la chiusura della discussione. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

### **Art. 19 - Ordini del giorno**

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal Consiglio Comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del Consiglio Comunale.
2. Alla presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni stabilite per le mozioni.

### **Art. 20 - Diritto di informazione**

1. L'esercizio del diritto di informazione dei Consiglieri Comunali è disciplinato dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, contestualmente alla loro pubblicazione all'albo pretorio telematico, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari in via telematica a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC comunicati dal Capogruppo alla segreteria comunale. I relativi testi, eventualmente completi di allegati, liberamente consultabili all'albo pretorio telematico, sono altresì messi a disposizione dei Consiglieri comunali presso la segreteria comunale.

#### **Art. 21 - Doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. In caso di assenza, questa deve essere preventivamente comunicata al Presidente del Consiglio o della Commissione che ne darà atto all'inizio della seduta. In caso di impossibilità alla preventiva comunicazione di assenza, il Consigliere sarà tenuto a fornire giustificazioni al Presidente del Consiglio Comunale o della Commissione alla prima seduta successiva dello stesso Organo.
2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.
3. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei Consiglieri.
4. Il Consigliere comunale che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario perché del fatto sia presa nota a verbale.
5. La decadenza dalla carica di Consigliere Comunale è disciplinata secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie e dalla Legge.

#### **Art. 22 - Astensione obbligatoria**

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla Legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche agli Assessori ed al Segretario Comunale.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### **Art. 24 - Competenza**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente attribuito alla minoranza ed in caso di assenza o impedimento di questo ultimo dal Vicepresidente attribuito alla maggioranza.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale qualora lo richieda 1/5 dei Consiglieri assegnati, in un termine non superiore a venti giorni decorrenti dalla acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente. La richiesta deve essere avanzata al Presidente del Consiglio Comunale per iscritto e deve indicare le questioni da trattare. Al Presidente del Consiglio Comunale compete la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati mentre non può sindacarne l'oggetto a meno che le richieste stesse vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure su un oggetto illecito o impossibile.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente, previa diffida, provvede il Prefetto, conformemente alla normativa vigente.

#### **Art. 24 - Avviso di Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura della seduta, della sede dove la stessa sarà tenuta e dell'ordine del giorno, con invito ai Consiglieri comunali a

parteciparvi. L'avviso di convocazione deve altresì indicare le interrogazioni e interpellanze che saranno trattate.

3. L'avviso di convocazione deve indicare se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario e se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: elezione del Presidente del Consiglio Comunale, linee programmatiche presentate dal Sindaco, approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

5. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio Comunale o da colui che lo sostituisce ai sensi dell'articolo precedente.

### **Art. 25 - Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale non può trattare o deliberare in ordine ad alcuna proposta di deliberazione, mozione o ordine del giorno che non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale stabilire l'ordine del giorno costituito dalle interrogazioni e interpellanze, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno che si prevede di trattare nel corso della seduta.

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri comunali di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

5. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

### **Art. 27 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità**

1. La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio Comunale presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata ovvero con l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.

2. I Consiglieri comunali che non dispongano di idonea strumentazione informatica possono richiedere con apposita dichiarazione scritta che l'avviso di convocazione sia recapitato al domicilio dal messo comunale. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale viene apposta la firma del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I Consiglieri comunali entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, ovvero in caso di subentro a seguito di surroga, devono depositare presso la segreteria comunale apposita dichiarazione scritta contenente i dati necessari ad effettuare la convocazione ai sensi del comma 1 e 2.

4. I Consiglieri comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

### **Art. 27 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri comunali almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. Il termine per la consegna dell'avviso è di 24 ore anche per le adunanze di seconda convocazione.
5. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere comunale interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

### **Art. 28 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune il giorno in cui vengono consegnati gli avvisi di convocazione ai Consiglieri comunali. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone idonee forme di pubblicità della seduta di Consiglio Comunale, attraverso l'affissione di manifesti o attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, o altre forme ritenute idonee.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all'Albo Pretorio telematico comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito a mezzo di posta elettronica al competente Comando dei Carabinieri.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre particolari forme di pubblicità per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Comunale e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

### **Art. 29 - Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale entro le ore 14,00 del secondo giorno lavorativo precedente alla seduta e resi disponibili per i Consiglieri in forma telematica se ed in quanto idonei/compatibili alla resa digitale.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dei relativi allegati. I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere comunale può consultarli.

### **Art. 31 - Numero legale**

1. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno quattro Consiglieri, salvo non sia previsto dalla Legge o dal vigente Statuto Comunale un quorum più elevato per la validità delle deliberazioni.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui é convocata la prima, la seduta è valida agli effetti deliberativi purché intervengano almeno quattro Consiglieri comunali.
3. Nel numero fissato per la validità dell'adunanza del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri comunali presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi, o i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di Legge.
4. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
5. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario.

### **Art. 31 - Sedute di prima convocazione**

1. La seduta del Consiglio Comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio Comunale dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulta raggiunto.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale senza che siano intervenuti i Consiglieri comunali nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio Comunale dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. I Consiglieri comunali che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, avverte il Presidente del Consiglio Comunale che può far richiamare in aula i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. La verifica del numero legale può essere richiesta altresì dal singolo Consigliere comunale in qualsiasi momento. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri comunali è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio Comunale dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della riunione.

### **Art. 32 - Sedute di seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri comunali, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio Comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'effettuazione dell'appello, manca il numero legale previsto per renderla valida.
5. Anche la seconda convocazione deve essere comunicata con avvisi scritti. Il termine per la consegna dell'avviso è di 24 ore precedenti la seduta. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri comunali non intervenuti alla precedente.

### **Art. 33 - Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, tranne che quando la seduta è dichiarata segreta.
2. Chiunque può assistere alle adunanze del Consiglio Comunale nell'apposito spazio riservato al pubblico.

### **Art. 34 - Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma 1, il Presidente del Consiglio Comunale invita a chiuderla senza ulteriori interventi, quindi dispone il passaggio in seduta segreta e cura che le persone estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula.
4. Ogni componente il Consiglio Comunale e ogni Assessore, precisandone i motivi al Presidente del Consiglio comunale, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1. Al termine dell'intervento il Presidente del Consiglio Comunale, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio Comunale la pubblicità del verbale dell'intervento.
5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio Comunale, gli Assessori e il Segretario.
6. Durante le sedute segrete non è consentito effettuare operazioni di videoregistrazione.

### **Art. 35 – Adunanze aperte**

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni che abbiano contenuto provvedimentale, fatta salva l'approvazione di ordini del giorno e/o mozioni.

### **Art. 36 – Diffusione delle sedute di Consiglio Comunale**

1. Il Comune di Soveria Simeri, in attuazione del principio, costituzionalmente rilevante, di trasparenza delle pubbliche funzioni nonché del diritto all'uso delle tecnologie di cittadini ed imprese, riconosce alla diffusione via web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione fondamentale di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. La divulgazione via web della seduta è esclusa nei casi previsti all'art. 35 del presente Regolamento.
3. Le modalità ed i limiti delle operazioni di videoregistrazione sono regolate da apposito regolamento.

### **Art. 37 - Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere comunale turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere comunale nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Comunale dispone il suo allontanamento dall'aula.
5. I componenti il Consiglio Comunale e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
6. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte.
7. I componenti il Consiglio Comunale e gli Assessori non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente del Consiglio Comunale ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri Consiglieri comunali ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.
8. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri comunali. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio Comunale deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere comunale che ha la parola.
9. Solo al Presidente del Consiglio Comunale è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
10. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio Comunale richiama all'ordine il Consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

### **Art. 38 - Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri comunali e dalle decisioni adottate dal Consiglio Comunale. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio Comunale.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera delle Forze dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.
3. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio Comunale, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio Comunale egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio Comunale, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

### **Art. 39 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni partecipate o di proprietà o sottoposte a vigilanza del Comune o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle sue conoscenze tecniche sull'argomento di che trattasi, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio Comunale o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

#### **Art. 40 - Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Terminata la trattazione delle interrogazioni/interpellanze, il Presidente dispone il passaggio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
2. Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni e/o interpellanze, il Presidente del Consiglio Comunale, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del Segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta.
3. Appena accertata la validità della seduta per la presenza del numero legale dei Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio Comunale procede ove necessario alla designazione di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, con funzioni di scrutatori. Essi hanno il compito, unitamente al Segretario, di coadiuvare il Presidente nello spoglio delle schede e nel computo dei voti in occasione di votazioni a scrutinio segreto.
4. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono di norma trattati nel seguente ordine:
  - Comunicazioni;
  - Proposte di deliberazione, mozione, ordine del giorno
  - Domande di attualità
5. Proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno sono trattate secondo l'ordine iscrizione nell'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere comunale, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa in votazione ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel caso di mozioni o ordini del giorno la modifica dell'ordine di trattazione può avvenire solo con il consenso espresso del proponente.

#### **Art 41 - Comunicazioni**

1. In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale o, preannunciandolo al Presidente medesimo, il Sindaco, o un Assessore e ogni Consigliere comunale, possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno con cui portano a conoscenza del Consiglio Comunale le informazioni e le questioni che reputano utili. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito.
2. Prima dell'apertura della seduta, o in qualsiasi momento della stessa, ogni Consigliere può richiedere al Presidente, indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio Comunale un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento o in momento immediatamente precedente la seduta. Il Presidente del Consiglio Comunale, esaurito l'argomento in discussione o, in casi eccezionali, interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio Comunale della richiesta e decide se concedere la parola e per quanto tempo. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

#### **Art. 42 - Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine consiste:
  - a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento;
  - b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.

2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta, anche oralmente.
3. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1 sono inammissibili.
4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.
5. Qualora sorga opposizione all'accoglimento della mozione d'ordine, la discussione è rimessa al Consiglio Comunale che, a maggioranza dei Consiglieri comunali votanti, si esprime a voti palesi previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario.

#### **Art. 43 - Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più Consiglieri comunali, prima dell'inizio della discussione in merito.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei votanti con votazione palese.

#### **Art. 44 - La partecipazione del Segretario all'adunanza**

1. Le funzioni del Segretario del Consiglio Comunale sono svolte, a termini di Legge, dal Segretario Comunale.
2. Il Segretario Generale, assente o impedito, è sostituito da altro Segretario nominato dalla Prefettura – Ufficio Gestione Albo dei Segretari. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce, funge da segretario un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il segretario deve astenersi dal prendere parte ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza, quando sia in discussione un oggetto che riguardi direttamente la sua persona o i suoi parenti ed affini.

#### **Art. 45- Verbalizzazione delle sedute**

1. Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce, dirige e coordina il procedimento di redazione del verbale della seduta consiliare, utilizzando anche tecniche di registrazione digitale.
2. Nel verbale, costituito dal resoconto integrale della seduta, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio Comunale, devono essere indicati per ogni singolo argomento:
  - a) il sistema di votazione adottato;
  - b) il numero dei Consiglieri comunali votanti;
  - c) il numero dei Consiglieri comunali astenuti;
  - d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
  - e) il numero delle schede bianche, delle nulle e delle contestate;
  - f) i nomi degli scrutatori presenti.
3. Il verbale integrale delle sedute segrete, e delle parti segrete di adunanze pubbliche, è conservato a cura del Segretario Comunale. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti il Consiglio Comunale, e dagli Assessori.
4. Il verbale delle sedute segrete o delle parti segrete di adunanze pubbliche, pubblicato all'Albo Pretorio telematico, riporta le modalità di svolgimento della seduta, i sistemi di votazione prescelti, i nomi dei Consiglieri comunali intervenuti nel dibattito, di quelli che hanno dichiarato di non

partecipare alle votazioni e l'esito delle medesime con l'indicazione numerica dei voti favorevoli e di quelli contrari e l'indicazione nominativa dei Consiglieri comunali astenuti e contrari.

5. Su quanto ha formato oggetto di discussione nella seduta segreta, durante la quale devono essere disattivati tutti i mezzi di comunicazione verso l'esterno, i Consiglieri comunali sono tenuti al segreto.

6. Ciascun Consigliere può chiedere la rettifica o l'integrazione dei verbali dell'adunanza già pubblicati all'Albo telematico, nelle parti relative ai propri interventi, indicandone per iscritto le ragioni. La richiesta, indirizzata al Segretario Comunale, è depositata in tempo utile per essere esaminata nella seguente seduta utile del Consiglio Comunale. Dopo lo svolgimento dell'adunanza successiva, in mancanza di richieste di rettifica e/o eccezioni riguardanti errori od omissioni, i verbali si danno per approvati. Essendo le esigenze di trasparenza e pubblicità assicurate dalla diffusione sul sito dell'Ente, è esclusa la lettura dei verbali nel corso dell'adunanza.

#### **Art. 46 - Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate:

- quando siano prescritte espressamente dalla Legge o da disposizioni statutarie e regolamentari;
- nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità morali, delle capacità professionali e dei comportamenti di persone fisiche;
- quando il Consiglio Comunale procede ad una elezione, salvo che sia diversamente disposto dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri comunali non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno si effettua prima di iniziarne la discussione o la votazione della deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

#### **Art. 47 - Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano per alzata di mano.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, se necessario, su invito del Presidente del Consiglio Comunale, anche i Consiglieri scrutatori.

5. I Consiglieri comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono in ogni caso indicati nominativamente nella deliberazione che costituisce estratto del verbale. I Consiglieri comunali che votano a favore vengono indicati solo numericamente desumendosi gli stessi, per esclusione, dall'elenco dei presenti e dei votanti.

#### **Art. 48 - votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando é prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale precisa al Consiglio Comunale il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione é riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

#### **Art. 49 - votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede secondo modalità che possano garantire la riservatezza del voto.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:
  - a) le schede, predisposte dall'Ufficio di segreteria, devono essere in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
  - b) qualora la votazione debba avvenire scegliendo all'interno di una rosa di candidati, le schede, predisposte dall'Ufficio di segreteria, possono recare stampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico, con a fianco di ciascuno lo spazio per indicare, con un segno di croce, i candidati votati;
  - c) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale, scrivendo sulla scheda il cognome o, in casi omonimia, anche il nome e, nei casi di cui alla precedente lett. b), appone un segno di croce;
  - d) quando viene proposto al Consiglio Comunale di pronunciarsi sulla proposta di nomina di uno o più soggetti preventivamente individuati, deve essere espresso voto favorevole o contrario: il voto favorevole alla proposta di nomina viene espresso scrivendo “SI” ed il voto contrario scrivendo “NO”;
  - e) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo “SI” oppure “NO” sulla scheda;
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere comunale può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di età. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
5. Le schede che non recano nominativi o indicazioni si considerano bianche; le schede che contengono altre parole o segni di riconoscimento e le schede non leggibili si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
6. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione e vogliono farlo rilevare ai fini della verbalizzazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale. Essi non partecipano alla votazione; si computano nel numero necessario per rendere valida l'adunanza ma non sono computati tra i votanti.
7. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri comunali votanti, costituito dai Consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio Comunale annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

10. Il carattere “segreto” della votazione deve risultare dall’estratto del verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

#### **Art. 50 - Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un “quorum” speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s’intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

2. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta non é approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti potrà essere riproposta solo in un’adunanza successiva. Il Presidente del Consiglio Comunale potrà disporre la ripetizione delle operazioni di voto nella stessa seduta nel solo caso in cui la parità di voti sia dovuta ad una irregolarità nella votazione.

#### **Art. 51 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare**

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

#### **Art. 52 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs. 18.08.2000, n. 267, allo Statuto Comunale ed alle altre norme vigenti in materia.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE  
Sig. Giuseppe Perri

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Rita Rosina Fratto

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on – line dell'Ente dal al n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Soveria Simeri, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Rita Rosina Fratto

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data

per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa Rita Rosina Fratto